



COMUNE DI FISCAGLIA
Provincia di Ferrara

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N. 13 DEL 12/03/2021

Oggetto: PIANO DI CONTROLLO DEL PICCIONE DI CITTA' - AUTORIZZAZIONE ALLO SPARO AI SENSI DELL'ART. 57 DEL R.D. 773/1931 (TULPS)

IL SINDACO

Vista la legge 157/92 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19, comma 2 che recita:

"Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.";

vista la legge regionale 8/94 recante "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria", in particolare l'art. 16, commi da 1 a 5, che recita:

"1. La Regione ai sensi dell'art. 19 della legge statale provvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, eccettuati i parchi e le riserve naturali.

2. ...

3. Il controllo sulla fauna selvatica viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione può attivare piani di controllo attuati dalle Province e dalla Città metropolitana di Bologna, ai sensi dell'art. 40 della legge regionale n. 13 del 2015. A tal fine la Regione individua le specie oggetto dei controlli e determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione

degli stessi, attuative delle disposizioni dell'art. 19, comma 2, della legge statale. I prelievi e gli abbattimenti devono avvenire sotto la diretta responsabilità delle Province e della Città metropolitana di Bologna ed essere attuati dai soggetti indicati dall'art. 19, comma 2, della legge statale o da operatori all'uopo espressamente autorizzati, selezionati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica, direttamente coordinati dal personale di vigilanza delle Province e della Città metropolitana di Bologna.

4. abrogato.

5. Agli addetti cui è affidato lo svolgimento delle operazioni di controllo è consentito, nell'eventualità di dover ricorrere ad abbattimenti, l'uso delle armi in dotazione con le munizioni indicate nell'autorizzazione.”;

considerato che il colombo o piccione di città rappresenta una crescente fonte di problematiche che riguardano aspetti differenti della convivenza uomo/animale con grave pregiudizio per gli aspetti economici e le conseguenze a carico delle colture e del patrimonio zootecnico, senza trascurare le implicazioni di natura igienico-sanitaria e di danno al patrimonio artistico e monumentale;

richiamata la sentenza n. 2598 del 26 gennaio 2004 della Sezione III penale della Corte di Cassazione, secondo cui non solo la specie *Columba livia*, come afferma la classificazione in uso nella scienza zoologica, ma anche il piccione torraio, secondo la nozione positiva adottata dal legislatore, è specie animale selvatica, giacché "vive in stato di libertà naturale nel territorio nazionale";

visto il Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città approvato con DGR n. 110 del 31/01/2018, in particolare:

- il punto 7 ed il punto 16 che assegnano alla Provincia il compito e la responsabilità di attuare il piano in contesto rurale, anche a difesa dei siti di stoccaggio e ricovero di granaglie per uso alimentare e zootecnico;
- il punto 8 che impone la preventiva corretta applicazione di metodi ecologici e solo se essi non si dimostrino efficienti, si potrà fare ricorso a piani di abbattimento;
- il punto 8.1.3. che consente agli operatori non appartenenti alle Forze dell'Ordine l'abbattimento solo con fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 caricata a munizione spezzata in prossimità della perimetrazione di colture passibili di danneggiamento, di allevamenti, di magazzini o di fabbricati rurali ad uso agricolo, anche da appostamento temporaneo, dall'alba al tramonto e con richiami, quali stampi, sagome, zimbelli, giostre o girelli;
- il punto 10 che impone ai proprietari o conduttori dei fondi ed agli operatori durante lo svolgimento delle attività di controllo di indossare un giubbotto ad alta visibilità;
- il punto 11 che:
 - o dispone lo smaltimento dei capi abbattuti, in accordo con i Servizi Veterinari delle Aziende USL, per le aree rurali, ove non si ravvisino ostacoli di sorta, preferibilmente mediante interrimento, con ricopertura di almeno 50 cm di terreno compattato e a una distanza non inferiore a 200 m da pozzi di alimentazione idrica o da canali e fiumi, escludendo terreni sabbiosi, limosi o comunque ad elevata permeabilità. Diversamente le carcasse potranno essere distrutte anche tramite incenerimento;
 - o vieta l'uso dei capi abbattuti per scopo alimentare o per commercializzazione;

- impone di mettere una quota dei capi abbattuti a disposizione del monitoraggio biologico e sanitario;
- il punto 14 che impone agli operatori non appartenenti ad amministrazioni pubbliche la copertura assicurativa contro eventuali infortuni subiti o danni che gli stessi possono provocare a terzi o cose nell'esercizio del controllo faunistico;

preso atto che per l'attuazione di piani di limitazione e controllo numerico della fauna selvatica, la Provincia si avvale anche dei Coadiutori titolari di licenza di caccia, apposite figure abilitate, ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94, a seguito di un esame sostenuto presso la Provincia, i quali ad ogni intervento devono accreditarsi sia preventivamente che a conclusione, nell'apposito Sistema vocale regionale denominato: "Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca";

vista la nota del titolare del Gruppo Gulinelli srl a Fiscaglia, relativa al proprio centro di stoccaggio cereali sito a Migliaro, in via Quarrà, 8, indirizzata al servizio regionale caccia e pesca e assunta per conoscenza dal Comune di Fiscaglia con prot. n. 3660 del 03/03/2020, del con la quale la ditta:

- lamenta rischio di danneggiamento/contaminazione di natura igienico sanitaria dovuti ad un'infestazione di piccioni nel sito sopra indicato;
- dichiara di avere implementato propri sistemi di dissuasione non cruenta, ma con esito negativo ed ha quindi avanzato richiesta di attivazione del piano di controllo con prelievo tramite l'impiego dei coadiutori;

visto il rapporto di servizio degli agenti di Polizia Provinciale, acquisito al protocollo comunale con n. 5418 del 11/03/2021, dal quale si evince che:

- la Polizia Provinciale ha ricevuto il prot. n. 7100 con richiesta di attivazione da parte della Regione Emilia-Romagna il 10/03/2021;
- presso il sito in questione staziona una nutrita colonia di individui compatibile con i danni ed i pericoli lamentati dalla proprietà;
- nonostante un appostamento a distanza di legge dal sito, i coadiutori provinciali non hanno potuto sparare sui piccioni in quanto questi non si allontanavano mai a sufficienza dai fabbricati sui cui tetti stazionano;
- non è possibile procedere all'abbattimento mediante arma da fuoco, nel rispetto delle distanze di sicurezza imposte dalla legislazione vigente, mentre sarebbe oltremodo efficace poter avvicinare gli appostamenti in deroga dalle distanze di legge;

atteso che, in effetti, sul piano giuridico:

- l'art. 12, comma 2 della legge 157/92 dispone che "Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13.";
- tra le limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria di cui all'art. 21 della legge 157/92, ne compaiono alcune che hanno ad oggetto la tutela della pubblica incolumità e che devono perciò considerarsi applicabili anche al prelievo controllato del colombo, tra queste:
 - il divieto di cui alla lettera e), di "esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a

cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”;

- il divieto di cui alla lettera f), di “sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”;
- le limitazioni di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 21 della legge 157/92 sopra richiamate di fatto possono dirsi assorbite dal divieto di cui all'art. 57 del TULPS (RD 773/1931) che recita:

“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco né lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.”
- il piano regionale di cui sopra non prevede alcuna deroga ai divieti summenzionati;

rilevato tuttavia che, stante quanto esposto nel rapporto di servizio della Polizia Provinciale, le limitazioni testé elencate allo sparo si traducono indubbiamente ed inevitabilmente in un ostacolo insormontabile alla soluzione del problema contingente;

preso atto, pertanto, che occorre impiegare per il caso di specie il metodo dell'abbattimento con arma da fuoco anche se in prossimità delle strutture antropiche, superando la limitazione sopra menzionata dell'art. 21 della legge 157/92 e del TULPS che riguarda le strade, i canali e i fabbricati;

inteso quindi autorizzare, ai sensi dell'art. 57 del TULPS, lo sparo con arma da fuoco di cui al punto 8 del piano regionale anche lungo le strade, in direzione di queste, dentro ai luoghi abitati e frequentati e in deroga espressa a tutti i divieti di cui all'art. 21, lettere e) ed f) della legge 157/1992;

posto che l'attività di controllo e limitazione della popolazione delle diverse specie infestanti di fauna selvatica è considerato un servizio pubblico, giusta la Circolare PG 315235 del 24/04/2020 del responsabile del Servizio Attività Faunistico-Venatorie e Pesca della Regione Emilia-Romagna e che i Coadiutori, come abilitati dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94, sono pertanto qualificati come “incaricati di pubblico servizio”, ai sensi dell'art. 358 c.p.;

considerato che, in base alle sentenze della Cassazione Penale Sez. VI nn. 10138/1998 e 467/1999, non possono essere ricondotte alle attività degli incaricati di un pubblico servizio quelle che si esauriscono nella mera esecuzione di ordini o istruzioni altrui o nel dispiegamento della forza fisica, atteso che ai fini del riconoscimento della qualifica di incaricato di pubblico servizio è infatti richiesto un minimo di potere discrezionale, che implichi lo svolgimento di mansioni “intellettuali” in senso lato;

considerato comunque che tale autorizzazione in deroga è rivolta solo ed esclusivamente ai Coadiutori provinciali, i quali, per effettuare lo sparo in condizioni di sicurezza, dovranno in ogni caso adottare, sotto la guida attiva e responsabile del loro coordinatore locale, tutte le opportune e idonee misure di salvaguardia della incolumità di persone, cose, animali domestici, d'affezione e diversi dalla specie bersaglio, tanto più stringenti, quanto più il contesto geo-topografico, sociale, demografico,

meteorologico, soggettivo ed oggettivo della battuta di prelievo impone cautela nel superare le limitazioni di legge sopra richiamate, quali, in via indicativa e non esaustiva:

- scrupolosa e continua verifica di assenza di persone e altri animali nel raggio d'azione della battuta;
- rientro delle squadre con interruzione della battuta in caso di condizioni di visibilità non sufficienti;
- accordo con il titolare dello stabilimento del Gruppo Gulinelli affinché adotti ogni misura per evitare l'esposizione dei dipendenti e altre persone durante la battuta di prelievo;
- informazione con congruo anticipo di almeno 24 ore sull'orario programmato della battuta di prelievo, mediante avvisi da apporre ai cancelli, alle porte o da infilare nelle cassette postali delle abitazioni e altri fabbricati interessati dal raggio d'azione della battuta programmata;
- avviso verbale da dare nell'imminenza della battuta agli occupanti delle abitazioni e dei fabbricati esistenti nel raggio d'azione della stessa, affinché per il tempo necessario evitino di uscire di casa ed eventualmente mettano al riparo veicoli ed altri oggetti particolarmente suscettibili di danneggiamento;
- assicurarsi della chiusura di porte, battenti, scuri, tapparelle e persiane nei fabbricati esistenti nel raggio d'azione della battuta;
- presidio attivo dei capi-strada per evitare l'ingresso in area di battuta di veicoli e pedoni;
- dotazione di vestiario di idonea visibilità per i partecipanti alla battuta;
- verifica generale dell'assenza di condizioni favorevoli alle complicità balistiche dei proiettili, in base alla potenza dell'erma impiegata;

ritenuto quindi congruo, oltre che opportuno, alle condizioni di cui sopra, permettere alle squadre di Coadiutori regolarmente autorizzati dalla Provincia di Ferrara, per un periodo di tempo limitato e con obbligo di rendicontazione alla Provincia del numero dei prelievi, di esplicitare la propria attività di controllo della colonia di colombe stazionante presso il centro di conservazione granaglie del Gruppo Gulinelli srl di via Quarrà, 8 a Migliaro di Fiscaglia, mediante abbattimento con arma da fuoco anche nella sede aziendale, in deroga dalle distanze minime di legge da abitazioni, altri fabbricati rurali e sparsi, in prossimità delle arginature dei canali, nonché lungo le strade comunali bianche od asfaltate, e tutte le loro pertinenze, in deroga alle richiamate limitazioni del TULPS e della legge 157/1992;

considerato inoltre che i Coadiutori provinciali a cui è assegnato il territorio del Comune di Fiscaglia hanno dato massima disponibilità ad effettuare battute di prelievo nei fine settimana del 13-14 marzo 2021 e del 20-21 marzo 2021;

ritenuto in conclusione indispensabile e urgente, alla luce delle considerazioni sopra riportate, dichiarare l'emergenza colombe nel sito dello stabilimento del Gruppo Gulinelli srl di via Quarrà, 8 a Migliaro di Fiscaglia e, di conseguenza, avviare immediatamente azioni per la limitazione della colonia;

visti gli artt. 50, comma 5 e 54, comma 4 del D.lgs. 267/2000 che attribuiscono al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'igiene, la sanità, l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

dato atto che la suddetta emergenza costituisce presupposto per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente, ai sensi degli articoli sopra richiamati del D.lgs. 267/2000;

ponderati l'interesse alla tutela dell'incolumità pubblica sotteso all'esercizio del potere di ordinanza con i diversi interessi pubblici, diffusi, collettivi e privati coinvolti nella situazione de qua;

richiamati l'articolo 703 del vigente Codice Penale nonché l'art. 57 del TULPS che vietano, senza licenza dell'autorità, lo sparo con armi da fuoco nelle immediate vicinanze delle abitazioni;

dato atto che il presente provvedimento tiene luogo della Licenza di cui all'art. 57 del TULPS;

richiamate le norme e le responsabilità vigenti in materia di Pubblica Sicurezza e di regolazione dell'uso delle armi da fuoco, che non vengono dal presente provvedimento in alcun modo derogate;

sentito il Responsabile del Settore Ambiente e Protezione Civile del Comune;

DICHIARA

per le motivazioni riportate nella parte narrativa, qui integralmente richiamata, una situazione di emergenza all'interno dello stabilimento del Gruppo Gulinelli srl di via Quarrà, 8 a Migliaro di Fiscaglia, dovuta alla eccessiva presenza di colombi

E ORDINA

1. I Coadiutori regolarmente autorizzati dalla Provincia di Ferrara ai sensi dell'art. 16 della LR 8/94 ai quali è assegnato il territorio del Comune di Fiscaglia, sono autorizzati ad effettuare abbattimenti con arma da fuoco a tutti gli esemplari di colombo, secondo quanto previsto dal "Piano quinquennale di controllo del colombo o piccione di città", approvato con DGR n. 110 del 31/01/2018, nel sito dello stabilimento del Gruppo Gulinelli srl di via Quarrà, 8 a Migliaro di Fiscaglia, con facoltà di sparare in prossimità e in direzione di fabbricati, strade, canali, recinti e altri ricoveri di animali, dall'interno verso l'esterno del sito aziendale;
2. L'autorizzazione di cui al precedente punto 1. è disposta in deroga espressa alle limitazioni ed ai divieti di cui all'art. 21 della legge 157/1992 sull'esercizio dell'attività venatoria e tiene luogo della Licenza prevista dall'art. 57 del TULPS (RD 773/1931);
3. L'autorizzazione in deroga è rivolta solo ed esclusivamente ai Coadiutori provinciali, i quali, per effettuare lo sparo in condizioni di sicurezza, dovranno in ogni caso adottare, sotto la guida attiva e responsabile del loro coordinatore locale, tutte le opportune e idonee misure di salvaguardia della incolumità di persone, cose, animali domestici, d'affezione e diversi dalla specie bersaglio, tanto più stringenti, quanto più il contesto geo-topografico, sociale, demografico, meteorologico, soggettivo ed oggettivo della battuta di prelievo impone cautela nel superare le limitazioni di legge sopra richiamate, quali, in via indicativa e non esaustiva:
 - scrupolosa e continua verifica di assenza di persone e altri animali nel raggio d'azione della battuta;
 - rientro delle squadre con interruzione della battuta in caso di condizioni di visibilità non sufficienti;
 - accordo con il titolare dello stabilimento del Gruppo Gulinelli affinché adotti ogni misura per evitare l'esposizione dei dipendenti e altre persone durante la battuta di prelievo;

- informazione con congruo anticipo di almeno 24 ore sull'orario programmato della battuta di prelievo, mediante avvisi da apporre ai cancelli, alle porte o da infilare nelle cassette postali delle abitazioni e altri fabbricati interessati dal raggio d'azione della battuta programmata;
 - avviso verbale da dare nell'imminenza della battuta agli occupanti delle abitazioni e dei fabbricati esistenti nel raggio d'azione della stessa, affinché per il tempo necessario evitino di uscire di casa ed eventualmente mettano al riparo veicoli ed altri oggetti particolarmente suscettibili di danneggiamento;
 - assicurarsi della chiusura di porte, battenti, scuri, tapparelle e persiane nei fabbricati esistenti nel raggio d'azione della battuta;
 - presidio attivo dei capi-strada per evitare l'ingresso in area di battuta di veicoli e pedoni;
 - dotazione di vestiario di idonea visibilità per i partecipanti alla battuta;
 - verifica generale dell'assenza di condizioni favorevoli alle complicità balistiche dei proiettili, in base alla potenza dell'erma impiegata;
4. L'autorizzazione in deroga di cui al precedente punto 1 opera esclusivamente nei fine settimana del 13-14 marzo 2021 e 20-21 marzo 2021 e prevede che i coadiutori ad ogni intervento debbano accreditarsi sia preventivamente che a conclusione, nell'apposito Sistema vocale regionale denominato: "Servizio Attività faunistico-venatorie e Pesca";
5. L'autorizzazione di cui al precedente punto 1 opera in base alle seguenti prescrizioni ulteriori:
- a) la prestazione degli operatori sopra indicati è gratuita, salvo che per i rimborsi chilometrici ai coadiutori da corrispondere nel quadro della Convenzione con la Provincia ed a carico di quest'ultima;
 - b) l'Amministrazione Comunale è tenuta esente da ogni responsabilità per eventuali danni a terzi connessi all'esecuzione del prelievo. E' pertanto assolutamente vietato lo sparo da parte di soggetti non esplicitamente autorizzati;
 - c) ogni violazione alla presente ordinanza sarà denunciata all'autorità giudiziaria. La mancata osservanza delle disposizioni impartite, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione anche in riferimento al singolo operatore.
6. La presente ordinanza è pubblicata sul sito del Comune di Fiscaglia;

QUINDI DISPONE

affinché sia data materiale esecuzione alla presente ordinanza essa è notificata a:

- [REDACTED] in qualità di coordinatore della squadra locale dei Coadiutori provinciali, residente in [REDACTED]

La stessa è quindi trasmessa per opportuna conoscenza e per la vigilanza a:

- Gruppo Gulinelli srl - gulinelli@hotmail.com
- Corpo di Polizia Locale del Delta
- Prefettura di Ferrara - protocollo.preffe@pec.interno.it

- Stazione Carabinieri di Migliarino - tfe30568@pec.carabinieri.it
- Stazione carabinieri di Massa Fiscaglia - tfe26537@pec.carabinieri.it
- Comando carabinieri di Portomaggiore - tfe31281@pec.carabinieri.it
- Corpo di Polizia Provinciale di Ferrara - provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it
- Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara - posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
- Regione Emilia-Romagna, [Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile](#), Servizio Area Reno e Po di Volano - stpc.renovolano@postacert.regione.emilia-romagna.it
- Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Agricoltura Caccia e Pesca, [Servizio attività faunistico-venatorie e pesca](#) - territoriorurale@postacert.regione.emilia-romagna.it
- AUSL di Ferrara - areaveterinaria@pec.ausl.fe.it
- ISPRA - protocollo.ispra@ispra.legalmail.it
- C.I.A., stampaferrara@cia.it
- CONFAGRICOLTURA, ferrara@confagricoltura.it
- COLDIRETTI, ferrara@coldiretti.it
- Associazione Nazionale Libera Caccia, patdav@tin.it
- Federazione Italiana della Caccia, fidc.ferrara@fidc.it
- Enalcaccia, ferrara@enalcaccianazionale.it
- ARDICACCIA, neddi.mantovani@uispfe.it
- ITALCACCIA, info@italcaccia.it
- ATC Ferrara, atc@atcferrara.it

E INFORMA

che avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere al TAR entro 60 gg dalla pubblicazione o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

IL SINDACO

Agr. Fabio Tosi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

